

TRIBUNALE DI CATANIA UFFICIO DI PRESIDENZA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Rileva che

Con provvedimento datato 6 gennaio 2025 e depositato il successivo 7 gennaio, questo Presidente aveva disposto che

- che il regime del c.d. doppio binario di deposito degli atti penali fosse mantenuto, fino al 31 marzo 2025, anche per il deposito di atti per i quali l'art. 3 decreto n. 217/2023, come modificato dall'art. 1 decreto n. 206/2024, prevedeva già il deposito con modalità esclusivamente telematiche, consentendo a magistrati ed al personale amministrativo di formare e depositare atti, sino alla predetta data, sia con modalità telematiche che con modalità non telematiche;
- che il RID ed i Magrif del Tribunale di Catania del settore penale relazionassero a questo Presidente alle date del 15 febbraio e del 15 marzo sulla perdurante esistenza delle criticità sopra indicate, nonché sull'attività di sperimentazione effettuata in ordine i depositi con modalità telematiche.

Con nota datata 21 marzo 2025 che si allega, le MagRif del settore penale di questo Tribunale, ottemperando a quanto loro espressamente richiesto, hanno rappresentato le plurime criticità emerse durante questo primo trimestre successivo all'entrata in vigore dell'art 3 decreto n. 217/2023 come novellato dal decreto n. 206/2024.

In particolare, hanno evidenziato che permangono le già segnalate difficoltà di funzionamento collegate al recente avvio di APP 2.0 in uno alla non ancora completa attività di "migrazione" dei fascicoli da TIAP a SICP e, quindi, ad APP.

Non in ogni aula di udienza del Tribunale sono presenti p.c. collegati in rete con i quali potere redigere i verbali di udienza in formato digitale o acquisire documenti dalle parti nel corso della celebrazione dell'udienza o pubblicare mediante lettura i provvedimenti in formato digitale a scioglimento della camera di consiglio.

Per poter adoperare il sistema APP 2.0 durante la celebrazione delle udienze occorrerebbe, infatti, predisporre le aule con più postazioni dotate di PC per l'accesso separato del Giudice e del Cancelliere, con relativo collegamento alla rete, per consentire la firma dei verbali al Cancelliere e al Giudice e per la lettura e il deposito telematico delle ordinanze e dei dispositivi; occorrerebbe altresì predisporre dei monitor aggiuntivi per assicurare al Giudice e alle parti la visione dei documenti che si intendono produrre in udienza, in modo da potere le parti interloquire, il Giudice valutarne l'ammissibilità e consequenzialmente ammetterne l'immediata acquisizione al sistema; occorrerebbe - da ultimo, ma non meno urgente - fornire adeguate dotazioni informatiche ai GOT, onde consentire agli stessì l'utilizzo dell'applicativo anche da remoto.

Allo stato alcune delle camere di consiglio delle sezioni dibattimentali dislocate nel plesso di via Crispi sono privi di pc fissi funzionanti indispensabili per redigere l'atto processuale e per il caricamento sul sistema informatico App.

Sono frequenti rallentamenti e interruzioni alla connessione, queste ultime spesso in orario pomeridiano allorché è in corso la camera di consiglio e non sempre tempestivamente comunicate ai soggetti abilitati interni, con inevitabile aggravio o addirittura blocco dell'attività post udienza.

Il perpetrarsi di analoghi episodi collegati a disfunzioni della rete potrebbe avere effetti

devastanti anche sull'ormai prossimo obbligo di deposito di atti, documenti, richieste e memorie relative al giudizio abbreviato, al giudizio direttissimo e al giudizio immediato.

Nonostante le modifiche evolutive introdotte ad oggi non è ancora possibile redigere né caricare dall'esterno talune tipologie di provvedimento (a titolo esemplificativo decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato, decreto di liquidazione dell'onorario professionale, la c.d. scheda ai sensi dell'art. 165 bis norme di attuazione c.p.p.) e ciò anche a fronte della instaurazione in modalità telematica del correlato atto prodromico (a titolo esemplificativo istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, istanza di liquidazione del compenso professionale, redazione della sentenza), il che rende imprescindibile la predisposizione dell'atto in formato analogico.

Permangono ancora ad oggi le seguenti criticità dovute alla mancanza delle corrispondenti voci di titolario con conseguente:

- impossibilità per il competente giudice del dibattimento di visualizzare il fascicolo dell'archiviazione nel quale sia stato proposto reclamo ex art. 410 bis c.p.p.;
- impossibilità di depositare su app sentenze di appello avverso decisioni del Giudice di Pace:
 - impossibilità di depositare ordinanze in materia di esecuzione;
 - impossibilità di adottare una sentenza di incompetenza a seguito di udienza preliminare;
 - impossibilità di adottare ordinanza di anticipazione udienza previamente fissata;
- impossibilità di emettere ordinanza di proroga indagini ovvero di rigetto della correlata richiesta.
- A ciò si aggiungono tutta una serie di ulteriori disfunzioni che rendono difficoltoso e macchinoso l'operato dei soggetti abilitati interni e segnatamente:
 - tutti i modelli di sentenza forniti dal sistema non caricano in automatico il capo di imputazione e non consentono di fare il copia/incolla immagine dall'esterno;
 - inesistenza di svariati modelli di atto, tra cui a titolo esemplificativo si citano quelli di decreto di fissazione dell'udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio, dispositivo di sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., di emissione di decreto penale di condanna, ovvero di rigetto ovvero ancora di revoca del decreto penale di condanna, per i quali è prevista solo la modalità "carica atto da esterno", di ordinanza di reclamo ex art. 410 bis c.p.p.;
 - il modello di avviso della proroga di indagine fornito dal sistema non carica l'indicazione della notizia di reato e le generalità complete di indagato e persona offesa che ha chiesto di essere avvisata, né i difensori e le domiciliazioni e non è prevista la possibilità di allegare la richiesta del P.M.;
 - in fase di notifiche di avvisi di udienza non è possibile inserire manualmente indirizzi dei destinatari diversi da quelli standard (ad esempio l'aliquota Pg della Guardia di Finanza);
 - assenza della apposita funzione per la formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 cpp a seguito di decreto che dispone il giudizio;
 - assenza di funzione che consente di abbinare la ordinanza di correzione di errore materiale al provvedimento di riferimento;
 - impossibilità di allegare all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio (già presente nel fascicolo digitale) che occorre, quindi, scansire e caricare da esterno;
 - la funzione "designer modelli", consentita al Giudice, non è disponibile per il personale di cancelleria:
 - non risulta la possibilità per il cancelliere di firmare e, quindi, depositare tutti i decreti e le ordinanze in materia di archiviazione;
 - impossibilità di depositare il decreto di giudizio immediato emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e la revoca del decreto penale;
 - nel caso di stralci dei procedimenti non è possibile visionare gli atti del procedimento

principale nel fascicolo stralciato che risulta 'vuoto';

assenza di categorie e di "alert" nella sezione "Atti pendenti" dei Magistrati che non consentono l'immediata visibilità dei fascicoli con richieste urgenti depositate dagli Avvocati o dal Pubblico Ministero (es. Imputati/indagati sottoposti a misura cautelare).

Diverse criticità sono state segnalate anche nel settore delle archiviazioni, ove si sono riscontrati taluni problemi sia nella fase di firma dell'atto, che in quella del suo successivo deposito.

Con particolare riferimento alle archiviazioni a carico di soggetti ignoti, settore nel quale ogni mese pervengono in media 1600/1700 procedimenti, si riscontra l'accumularsi di un arretrato sempre maggiore e che si aggrava di mese in mese, costituito dai numerosissimi fascicoli per i quali, nonostante l'apertura di ticket, non si riesce a portare a buon fine la procedura.

Con riferimento al settore dell'attività post sentenza di competenza delle cancellerie esecuzioni è stato evidenziato che:

- attualmente il sistema non consente di effettuare annotazioni sulla sentenza o sul decreto penale digitale (ciò rappresenta una significativa limitazione operativa, in primo luogo per quanto riguarda l'annotazione della dichiarazione di irrevocabilità sull'originale sentenza prevista dall'art. 27 Reg. es. c.p.p.): il programma APP permette esclusivamente di redigere la dichiarazione di irrevocabilità su un file distinto, il quale può essere caricato nella sezione "Certificazioni Irrevocabilità" (questo processo, oltre a risultare macchinoso, rischia di frammentare la documentazione e di rendere meno immediata la consultazione delle informazioni essenziali);
- il programma APP non è strutturato per la gestione e l'annotazione degli adempimenti successivi alla irrevocabilità della sentenza e del decreto penale, delle impugnazioni nonché delle ordinanze del giudice dell'esecuzione: invero, non è prevista, come detto, la possibilità di annotazione sull'originale della sentenza digitale, né alcuna modalità di inserimento dedicata all'interno della piattaforma (tale mancanza comporta la necessità di ricorrere a voci generiche, per esempio la sezione "atti vari", per la gestione delle informazioni aggiuntive, con evidenti ripercussioni sulla coerenza del fascicolo digitale);
- emergono dubbi anche circa la modalità con cui debba essere effettuata la raccolta delle sentenze, non essendo chiaro se sia sufficiente una mera stampa della sentenza digitale e, quindi, la conservazione dell'atto in copia (peraltro senza annotazioni atteso che, come detto, le stesse vengono redatte su file separati), ovvero se la raccolta debba avvenire esclusivamente in formato digitale (in tale ultimo caso, sarebbe opportuno che l'applicativo APP prevedesse una funzione di raccolta delle sentenze penali digitali in modo da conformare l'attività di archiviazione per tutta l'area penale);
 - con riferimento alla comunicazione al Pubblico Ministero degli atti di impugnazione il formato P7M con cui sovente vengono depositati gli atti di impugnazione su PDP è di ostacolo alla comunicazione dell'atto a mezzo APP in quanto formato non supportato e ciò pregiudica il regolare flusso di informazioni tra gli uffici, con il rischio di ritardi e difficoltà nella gestione del procedimento.

Le Magrif, pertanto, hanno concluso che le illustrate e attualmente riscontrate criticità dell'applicativo rischiano, così, di "paralizzare", "rallentare" o comunque rendere "defatigante" l'attività giurisdizionale. Ciò non di meno il lavoro sinergico di tutti i soggetti abilitati interni (magistrati e personale di cancelleria), la professionale e costante assistenza del personale di supporto esterno e la adozione del regime del cd. doppio binario dalla S.V. autorizzato con decreto del 6 gennaio 2025 hanno consentito di assicurare il regolare esercizio dell'attività giurisdizionale.

In considerazione di ciò, hanno chiesto a questo Presidente di autorizzare la proroga del cd regime del doppio binario ai sensi dell'art. 175-bis, comma quarto, c.p.p. (malfunzionamento dei sistemi informatici) estendendola anche ai procedimenti di archiviazione, sino alla data del 30.06.2025, salve ulteriori proroghe.

Ciò premesso, riscontrandosi a tutt'oggi, la permanenza delle criticità che avevano indotto

questo Presidente alla emissione del citato provvedimento del 6/7 gennaio 2025, richiamate integralmente le considerazioni e motivazioni in esso indicate, la richiesta avanzata dai MagRif, come sopra riportata, appare pienamente condivisibile. Peraltro, il rallentamento dell'attività giudiziaria nel settore penale, riscontrato nella fase del monitoraggio dal 7 gennaio 2025 ad oggi, confligge drammaticamente con gli obiettivi del PNRR che proprio nel settore penale impone la riduzione del Disposition Time.

In ragione di ciò, appare necessario mantenere ancora il regime del c.d. doppio binario anche per il deposito di atti per i quali il citato art. 3 decreto n. 217/2023, come modificato dall'art. 1 decreto n. 206/2024, prevede già il deposito con modalità esclusivamente telematiche e consentire a magistrati ed al personale amministrativo di formare e depositare atti sia con modalità telematiche che con modalità non telematiche fino al 30 giugno 2025, estendendolo anche ai provvedimenti di archiviazione, la cui ritardata definizione comporta una dilatazione del *Disposition Time*.

Naturalmente, in tale spazio temporale permarrà la necessità

- di mantenere le opportune interlocuzioni con la locale Procura della Repubblica, per l'adozione di prassi comuni, e con i competenti uffici ministeriali per la soluzione di problemi tecnici;
- che il RID ed i Magrif del settore penale continuino a monitorare il perdurare delle criticità, nonché l'attività di deposito con modalità telematiche da parte dei giudici di questo ufficio, relazionando periodicamente al Presidente del Tribunale.
 Pertanto.

DISPONE

- che il regime del c.d. doppio binario sia mantenuto, fino al 30 giugno 2025, anche per il
 deposito di atti per i quali l'art. 3 decreto n. 217/2023, come modificato dall'art. 1 decreto n.
 206/2024, prevede già il deposito con modalità esclusivamente telematiche, consentendo a
 magistrati ed al personale amministrativo di formare e depositare atti, sino alla predetta data,
 sia con modalità telematiche che con modalità non telematiche;
- che tale regime sia esteso anche ai provvedimenti di archiviazione;
- che il RID ed i MagRif del settore penale monitorino il perdurare delle criticità, nonché l'attività di deposito con modalità telematiche da parte dei giudici di questo ufficio, relazionando periodicamente al Presidente del Tribunale;
- la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Catania;
- che il presente decreto sia comunicato ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto di Catania, ai Presidenti di Sezione, ai giudici togati ed onorari del settore penale, al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati, ai Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Catania, al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Catania, al R.I.D. ed ai MagRif del settore penale del Tribunale di Catania.

Catania, 28 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE dott. Francesco Mannino